

La “**DICHIARAZIONE DEI SERVIZI**”

Le lavoratrici ed i lavoratori in servizio con nomina di ruolo / a tempo indeterminato e non, appartenenti ai comparti Stato e scuola statale, “versano” la rispettiva contribuzione pensionistica, sono cioè assicurati, all’INPDAP (Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Pubblica Amministrazione) - Cassa Pensionistica dei Dipendenti dello Stato (CPDS).

Ovviamente, per gli stessi, il primo interesse sarà quello di garantirsi un posto di lavoro e relativa retribuzione.

E’ però importante non dimenticare che da qualsivolgia tipologia di attività lavorativa – regolarmente prestata, discende l’obbligo del versamento del corrispondente “contributo previdenziale”.

Il versamento del predetto contributo dovrà essere effettuato nei confronti della Cassa e/o del Fondo di relativa competenza: attualmente, nel nostro paese, esiste “qualche diecina” di queste casse/fondi.

Accade pertanto di frequente che, prima di accedere a nomine / incarichi, il personale abbia avuto diverse esperienze lavorative con conseguenti posizioni contributive “sparse” tra diverse casse / fondi.

Altrettanto spesso che il soggetto sia in possesso di titoli di studio e/o altri periodi/servizi/diritti” valorizzabili ai fini pensionistici (corsi di studio / specializzazioni post maturità, servizio militare di leva, maternità intervenute non in costanza di rapporto di lavoro, percezione di indennità di disoccupazione, ecc.)

Per “riunire/valorizzare” presso l’INPDAP/**CTPS** tutte queste situazioni gli interessati dovranno però presentare apposite e specifiche “domande di valutazione”.

Questi aspetti sono, in buona parte, normati dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 29 dicembre 1973, nr. 1092 e *successive modificazioni ed integrazioni*.

In questo prima fase analizzeremo i contenuti dell’art. 145 del DPR precitato in quanto:

1. rappresenta aspetto **propedeutico** a qualunque altra “operazione” relativa alla “costituzione della posizione contributiva/ di servizio” afferente il personale scolastico;
2. contiene disposizioni che, se non correttamente interpretate, possono limitare tutte le successive istruttorie relative al punto precedente.

Il primo comma dell’art. 145 recita: “**Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa**”.

Da questa disposizione deriva l’**obbligo** del dipendente della presentazione della dichiarazione in questione.

Occorre precisare ancora:

3. è “soggetto obbligato” il dipendente di ruolo / a tempo indeterminato;
4. per “atto dell’assunzione in servizio” va inteso il periodo di prova consistente in:

- a. 1 anno per il personale docente ed educativo della scuola statale;
 - b. 6 mesi per il personale A.T.A. ovvero amministrativo (in genere).
5. la dichiarazione dei servizi dovrà essere prodotta anche dal personale “non di ruolo” (incaricato annuale e /o supplente temporaneo) qualora gli stessi intendano valorizzare – ai fini pensionistici - servizi/periodi.

Il comma 5° dell’art. in questione dispone che **“I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza”**.

Da ciò deriva che il personale interessato dovrà prestare la massima attenzione nella predisposizione del predetto documento in quanto la dimenticanza di *qualche parte* della propria storia lavorativa / di studio potrà precluderne la successiva valutazione pensionistica.

Il comma 3° prevede che *“Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria”*.

Ciò significa che eventuali dimenticanze potranno formare oggetto di integrazione entro DUE anni dalla data di presentazione della *prima* dichiarazione dei servizi.

Nel merito, **per il SOLO comparto scuola statale**, è intervenuto il DPR 28 aprile 1998, n.351 che, come modificato dal D.Lgs n. 151/2001, all’art. 3/1° comma ha previsto che *“Il personale della scuola che abbia già presentato la dichiarazione dei servizi e periodi di cui all’art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di cui all’art. 2, comma 1, può, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, confermare o integrare la predetta dichiarazione”*.

Il contenuto della disposizione contiene, fondamentalmente, due *concetti*:

- ✓ riapre (per i soli appartenenti al comparto della scuola statale) i termini per l’integrazione della dichiarazione dei servizi nel triennio 12 dicembre 1998 – 11 dicembre 2001;
- ✓ conferma (implicitamente) l’attuale validità dei termini di cui all’ultimo comma dell’art.145 DPR n. 1092/1973.

Vedi:

1. gli artt. 145 e 146 del DPR 29.12.1973, n. 1092;
2. l’art. 3/1° comma DPR n. 351/1998 (come modificato da D.Lgs. 151/2001);
3. il “modello fac simile della dichiarazione servizi art. 145 DPR n.1092/72 pubblicato in allegato a Circolare prot.nr.D13/1943 datata 10 agosto 1999 del MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. ed Amm.vi Divisione XIII.
NB: il modello è stato parzialmente “integrato” dal Patronato INCA per garantire una proposizione “più completa”.